



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 973

RADIAZIONE DALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LORENZO BRESCIANI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5949 del 28 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Lorenzo Bresciani, nato a Meldola (FC) il 3 aprile 1955;

VISTA la delibera Consob n. 20758 del 14 settembre 2018, notificata in data 21 settembre 2018, con cui il Sig. Lorenzo Bresciani è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 24 gennaio 2018 e del 18 maggio 2018 (rispettivamente prot. Consob n. 0034535 del 12 febbraio 2018 e n. 0162403 del 22 maggio 2018) con le quali Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Bresciani nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA le note del 2 luglio 2018 (prot. Consob n. 0232103/18) e del 25 settembre 2018 (prot. n. 0031838 del 26 settembre 2018) con le quali Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Lorenzo Bresciani per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 9 ottobre 2018 (prot. n. 33452 di pari data), notificata in data 15 ottobre 2018, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Lorenzo Bresciani, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:
 - acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
 - effettuato operazioni non autorizzate;
 - ommesso di eseguire operazioni dei clienti;
 - comunicato informazioni nonché trasmesso documenti non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge;
- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver ricevuto finanziamenti dai clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Bresciani non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 novembre 2018 (prot. n. 0040892/18), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i suddetti addebiti contestati al Sig. Bresciani e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Bresciani le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, commi 5 e 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) vengono irrogate le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del TUF in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4, 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione o distrazione di somme o di valori di pertinenza degli investitori; nonché di comunicazione al cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, nn. 7 e 8 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, nn. 6 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'Albo, da uno a quattro mesi, nel caso di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5, nonché in caso di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6;

- per le violazioni degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, conseguente all'omessa esecuzione di operazioni dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante in quanto preordinata alla realizzazione della correlata condotta acquisitiva;

- ai fini della determinazione della sanzione assume particolare rilevanza l'elevato numero dei clienti del consulente coinvolti e il rilevante ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, in alcuni casi mediante distrazione, e di quelle ricevute come finanziamento. Inoltre, la pluralità di condotte illecite accertate preordinate alla realizzazione delle condotte acquisitive, la reiterazione delle stesse, nonché le modalità con cui sono state poste in essere costituiscono circostanze



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al consulente finanziario a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Lorenzo Bresciani, nato a Meldola (FC) il 3 aprile 1955, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. La proposizione del reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti